

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1755 del 07/04/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - ALL. C parte IV DEL D.LGS. 152/06 - SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, VIA STRADELLA N. 10. DITTA: VETRUCCI SRL.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1708 del 30/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette APRILE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - ALL. C parte IV DEL D.LGS. 152/06 - SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, VIA STRADELLA N. 10.  
DITTA: VETRUCCI SRL.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"*;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in Materia Ambientale"*;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante *"Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"*;

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il D.M. 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152"*;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 *"RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE"*;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 749 del 17/04/2014 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta VETRUCCI SRL (C.F. e P.Iva 00151860335), rilasciata dal Suap del Comune di Lugagnano Val d'Arda con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 3733 del 08/05/2014, per l'attività di

“progettazione ed esecuzione di opere edili e stradali” svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), Via Stradella n. 10, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione per n° 2 scarichi di acque reflue industriali (S2) e di prima pioggia (S3) in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06;
- comunicazione di attività di messa in riserva di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
- con determinazione dirigenziale det-amb n. 5110 del 05/10/2018 è stata adottata la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta VETRUCCI SRL relativamente alla matrice “rifiuti”;
- con determinazione dirigenziale det-amb n. 6002 del 19/11/2018 è stata adottata la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui trattasi relativamente alla matrice “emissioni in atmosfera”;

#### Viste:

- l’istanza presentata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta VETRUCCI SRL, con sede legale a Lugagnano Val d’Arda (PC), Via Stradella n. 10, (P.Iva 00151860335,) trasmessa dal SUAP dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda con nota prot. n. 22 del 04/01/2021, acquisita al prot. Arpae n. 872 in pari data, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale) per l’attività di “progettazione ed esecuzione di opere edili e stradali” svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), Via Stradella n. 10, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 (*proseguimento senza modifica*);
  - autorizzazione per n° 2 scarichi di acque reflue industriali (S2) e di prima pioggia (S3) in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 (*proseguimento senza modifica*);
  - comunicazione di attività di messa in riserva di rifiuti di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (*modifica sostanziale*);
- la nota prot. n. 2551 dell’11/01/2022 con cui è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell’istanza;
- la nota acquisita al prot. Arpae n. 3728 del 12/01/2022 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con la suddetta nota prot. 2551/2022;

#### Considerato che:

- con nota prot. n. 18772 del 04/02/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 21766 del 10/02/2022 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

#### Atteso che:

- con nota prot. n. 29652 del 23/02/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola in relazione all’istanza di modifica sostanziale dell’AUA per l’inserimento dell’attività di recupero (operazione R5) dei rifiuti identificati dal codice EER 170302 appartenenti alla tipologia di cui al punto **7.6** (conglomerato bituminoso) dell’Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, con riferimento anche alla normativa specifica di cui al D.M. n. 69/2018;
- con nota prot. n. 36751 del 04/03/2022 il Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola ha trasmesso la relazione tecnica con la quale ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale richiesta dalla Ditta, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 29653 del 23/02/2022 è stato richiesto al Comune di Lugagnano Val d’Arda il parere di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale in relazione all’attività di recupero (operazione R5) dei rifiuti identificati dal codice EER 170302 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”;
- con nota prot. n. 2139 del’11/03/2022, acquisita al prot. Arpae n. 41342 in pari data, il Comune di Lugagnano Val d’Arda ha trasmesso parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale della modifica sostanziale di cui trattasi;
- sono fatte salve le autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta e le prescrizioni previste da altre normative, disposizioni e direttive vigenti, anche riferibili a procedimenti di competenza di altri Enti;

**Rilevato che** dall’istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice rifiuti (Attività n. 14 del 23/03/2022 Sinadoc n. 3635/2022) risulta che:

- l’istanza di modifica sostanziale è stata presentata al fine di inserire l’attività di recupero (**operazione R5**) per i rifiuti identificati dal codice EER 170302 appartenenti alla tipologia di cui al punto **7.6** (conglomerato bituminoso) dell’Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, la cui attività di recupero è consentita al punto 7.6.3. del medesimo decreto. L’istanza è stata presentata per un quantitativo annuo di 3000 t/a e giornaliero di 10 t/g (rifiuti

di cui al EER 170302) per l'ottenimento di "granulato di conglomerato bituminoso" (End of Waste), come definito dal D.M. n. 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 ter – comma 2 – D.Lgs. n. 152/2006" utilizzabile per gli scopi specifici previsti da tale decreto;

**Dato atto che:**

- il DM 05/02/1998 stabilisce che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, definendo le "norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi";
- l'istanza contiene la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi del proponente ai fini dell'applicazione della procedura semplificata, come previsto dall'art. 10 del DM 05/02/1998;
- in data 18/01/2022 è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

**Accertato che** il proponente, nella documentazione di cui all'istanza prot. n. 872/2022 perfezionata con nota prot. n. 3728/2022 (scheda G1.3 e relazione allegata) dichiara, per il "conglomerato bituminoso" identificato dal codice EER 170302, la provenienza del rifiuto dalle operazioni previste dal DM 69/2018, il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto di cui al D.M.69/2018, l'utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso per gli scopi specifici indicati dallo stesso Decreto.

**Richiamati:**

- gli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, che regolamentano le procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti secondo le modalità operative, i requisiti necessari e le prescrizioni per operare fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi;
- gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 749 del 17/04/2014 - in favore della Ditta VETRUCCI SRL, con sede legale a Lugagnano Val d'Arda (PC), Via Stradella n. 10, (P.Iva 00151860335) per le "operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi - all. C parte IV del D.Lgs. 152/06" svolte in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), Via Stradella n. 10, comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per n° 2 scarichi di acque reflue industriali (S2) e di prima pioggia (S3) in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (operazioni di messa in riserva, riciclo/recupero R13 e R5 di rifiuti speciali non pericolosi );

**3. di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 SILOS CEMENTO**

Durata giornaliera 1 h/g

Durata annua 220 gg/anno

Altezza Minima 10 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolato 10 mg/Nm<sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 SILO CEMENTO**

Durata giornaliera 1 h/g  
Durata annua 220 gg/anno  
Altezza Minima 10 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Materiale particolato 10 mg/Nm<sup>3</sup>

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali necessari per evitare la formazione di emissioni diffuse derivanti, in particolare, dalla movimentazione delle materie prime e dalla mobilità dei veicoli;
- b) per la eventuale verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate**;
  - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolato**;
- c) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- d) i filtri a tessuto delle emissioni E1 ed E2 devono essere muniti di pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza degli stessi;
- e) per quanto riguarda le emissioni E1 ed E2 trattandosi di silos con emissione di durata massima di 1 h/d, possono non essere effettuati controlli periodici, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione, a condizione che le ore di funzionamento delle relative emissioni vengano annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- f) le frequenze di sostituzione dei filtri, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotate sul registro di cui sopra;
- g) qualora la ditta non intendesse avvalersi delle agevolazioni previste al precedente punto e), dovrà effettuare autocontrolli ad E1 ed E2 con frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate. La data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa sezione Provinciale di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;

**4. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali (S2) in pubblica fognatura,** ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura;

**5. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali (S2) in pubblica fognatura,** ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 4. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) il sistema di trattamento dovrà essere sempre tenuto in funzione;
- d) almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata la verifica tecnico - funzionale dell'impianto di trattamento e delle condotte fognarie;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente. In particolare dovrà essere

- prevista la rimozione periodica dei fanghi e delle morchie oleose dal sistema di trattamento;
- f) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare:
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento delle acque reflue industriali e delle condotte fognarie dell'insediamento;
  - eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera g);
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie interne la Ditta VETRUCCI S.R.L. dovrà immediatamente darne comunicazione, tramite fax, al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (fax n° 0521248946), all'ARPA e alla Provincia, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

**6. di impartire, per lo scarico (S3) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:**

- a) l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere realizzato entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Lugagnano Val d'Arda; comunicazione dell'avvenuta realizzazione dovrà essere inviata al Comune di Lugagnano Val d'Arda, all'ARPA, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e alla Provincia di Piacenza;
- b) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali;
- c) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- d) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera b) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) il sistema di trattamento dovrà essere sempre tenuto in funzione;
- f) almeno una volta all'anno sia effettuata la verifica tecnico – funzionale dell'impianto di trattamento e delle condotte fognarie;
- g) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente; in particolare dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi e delle morchie oleose dal sistema di trattamento;
- h) per poter calcolare la portata dello scarico di acque di prima pioggia, dovranno essere annotati sul registro di cui alla successiva lettera i) il numero di svuotamenti della vasca di accumulo; in alternativa potrà essere installato un contatore volumetrico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato al fine di definirne l'idoneità;
- i) nel medesimo registro di cui al precedente punto 5. lettera f) dovranno essere annotate:
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e delle condotte fognarie dell'insediamento;
  - eventuali imprevisti, malfunzionamenti e/o disservizi di cui alla successiva lettera j);
- j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie interne la Ditta VETRUCCI S.R.L. dovrà immediatamente darne comunicazione, tramite fax, al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (fax n° 0521248946), all'ARPA e alla Provincia, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata, alla Provincia, al Comune, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque di prima pioggia rispetto a quanto agli atti;

**7. di impartire** per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, **le seguenti prescrizioni:**

a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 170101, 170904), stoccaggio istantaneo 8.500 t. – stoccaggio annuo 18.000 t./anno;

7.4 – sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa, (CER 101203), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 1.000 t./anno;

7.6 – conglomerato bituminoso (CER 170302), stoccaggio istantaneo 1.400 t. – stoccaggio annuo 3.000 t./anno;

7.11 – pietrisco tolto d'opera (CER 170508), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 1.000 t./anno;

7.31 bis – terre e rocce di scavo (CER 170504), stoccaggio istantaneo 1.000 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;

b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **11.700 t.** e con il limite di **25.000 t./anno**;

c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

d) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER ed opportunamente delimitate nonché essere ben distinte da luoghi di ricovero di eventuali materie prime e dei rifiuti in quarantena. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria allegata alla nota integrativa del 10/02/2022 (prot. Arpa n. 21766) denominata "ALLEGATO 4 – SCALA 1:500";

e) i rifiuti residuali dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;

f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore, la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione nonché la formazione di emissioni in atmosfera;

g) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;

h) dovrà essere effettuata una corretta manutenzione della vasca di raccolta delle acque meteoriche, queste ultime potranno essere riutilizzate per inumidire i cumuli di rifiuti ovvero essere svuotate e smaltite come rifiuti da Ditte autorizzate;

i) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

l) la quantità di rifiuti per i quali è consentita l'attività di **recupero (R5)** dei rifiuti identificati dal codice EER 170302 appartenenti alla tipologia di cui al punto **7.6** (conglomerato bituminoso) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - relativa al codice CER 170302, non potrà superare le **3.000 t./anno** con il limite di **10 t./giorno**;

m) i rifiuti (codice EER 170302) di cui al punto 7.6 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - potranno essere avviati al recupero (R5) come indicato al punto 7.6.3 lettera c) - "*per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali...*". Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e del D.M. 28/03/2018, n. 69;

n) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto il conglomerato bituminoso, per essere qualificato granulato di conglomerato bituminoso, dovrà rispondere agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1 - 7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto ad esclusione dei recuperi ambientali e dovrà risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;

o) ogni lotto di materiale prodotto, consistente in un quantitativo massimo di 1670 m<sup>3</sup> (come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza) è dichiarato conforme ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto tramite la dichiarazione di conformità, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che dovrà essere trasmessa all'Arpae di Piacenza, e conservata (anche in formato elettronico) presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo;

p) i campioni di "granulato di conglomerato bituminoso", prelevati al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere conservati per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale;

q) l'area di messa in riserva dei rifiuti di cui al codice EER 170302 dovrà essere dedicata unicamente a tale tipologia di rifiuto e ben separata dai restanti rifiuti per evitare la miscelazione con altri rifiuti così come indicato nella planimetria "area di messa in riserva materiale R13", allegato 4, alle integrazioni dell'istanza di modifica AUA acquisite con prot. Arpae n. 21766 del 10/02/2022;

r) i rifiuti già sottoposti ad operazione di recupero R5 ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche di conformità nonché i materiali EoW dovranno essere stoccati nelle apposite zone così come indicato nella planimetria "area di messa in riserva materiale R13", allegato 4, alle integrazioni all'istanza di modifica AUA acquisite con prot. Arpae n. 21766 del 10/02/2022, adeguatamente impermeabilizzate ed identificate tramite apposita segnaletica che indichi oltre al numero del lotto anche la data di inizio e fine della sua costituzione;

s) le successive fasi di movimentazione del rifiuto avviato alla produzione di "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno avvenire impedendo la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altro materiale estraneo;

t) i rifiuti oggetto di trattamento/recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi ai requisiti del Decreto n. 69/2018 dovranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero o avviati a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi;

u) il "granulato di conglomerato bituminoso" dovrà essere utilizzato per gli scopi specifici indicati nell'Allegato 1 parte a) al Decreto n.69/2018;

v) all'inizio dell'attività di recupero R5 dovrà essere tenuto e correttamente compilato in ogni sua parte un registro di lavorazione (vidimato dagli uffici ST di Arpae) da intendersi come completamento delle notizie non reperibili sul registro di carico e scarico. In particolare nel registro di lavorazione dovranno essere indicate:

1) le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso:

- per aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla Norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali;
- per miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della Norma UNI EN 13108 - (serie da 1 - 7);
- per miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo;

2) la data di svolgimento dell'attività di trattamento, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione, l'eventuale quantità di materiale proveniente dal trattamento dei rifiuti di cui al punto 7.1 di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998 oggetto di miscelazione. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità del granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla Ditta Vetrucci o ceduto a terzi, con l'indicazione della ditta destinataria;

w) all'inizio dell'attività di recupero R5 dovrà essere predisposta un'apposita scheda/modulo nel quale, oltre al quantitativo ceduto a terzi, dovrà essere specificato che gli "aggregati riciclati" sono destinati esclusivamente all'attività di costruzioni stradali e piazzali industriali. Tale scheda/ modulo, controfirmata dalla Ditta dovrà essere



tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

x) il tempo di stoccaggio del lotto dei materiali End Of Waste all'interno dell'impianto non potrà essere superiore a 2 anni, a far data dal rilascio dei certificati analitici che hanno determinato la cessazione della qualifica del rifiuto. Qualora il deposito dei materiali End Of Waste superi i 2 anni, tali materiali dovranno essere considerati rifiuti a tutti gli effetti e sottoposti al relativo regime normativo;

#### **8. di fare salvo:**

- che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto previsto dal regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

#### **9. di dare atto che:**

- la Ditta è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **174/B** - classe di attività **3** - relativamente all'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), via della Stradella 10;
- la comunicazione di che trattasi è efficace fatto salvo i diritti di terzi ed i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, idraulica e prevenzione incendi eventualmente necessari;
- per gli anni a venire il diritto di iscrizione al succitato Registro Provinciale dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (MUD, registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti);

#### **10. di dare atto altresì che:**

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda ;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

#### **Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**